

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2021)



## Indice generale

TTTOLO LOGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTOO	4
ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE	4
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 3 – FUNZIONI DEL COMUNE DI TERAMO	4
ART. 4 – DEFINIZIONI	
TITOLO II PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA	7
ART. 5 – SERVIZIO FUNEBRE	7
ART. 6 – SEPOLTURA	
ART. 7 – IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA	7
ART. 8 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI	7
ART. 9 - TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 10 - TRASPORTI FUNEBRI TRA STATI	9
ART. 11 - RECUPERO E TRASPORTO SALME	10
TITOLO III CIMITERI COMUNALI	10
ART. 12- CIMITERI	
ART. 13 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	11
ART. 14- SERVIZIO DI CUSTODIA	11
ART. 15 - REPARTI SPECIALI	12
ART. 16– TIPI DI SEPOLTURA	12
ART. 17- OBITORI	
ART. 18– CAMPI D'INUMAZIONE	13
ART. 19- CASE FUNERARIE	
ART. 20 - STRUTTURE DEL COMMIATO	
ART. 21 - OSSARIO COMUNE	
ART. 22- CINERARIO COMUNE	
ART. 23- DISCIPLINA DI INGRESSO	15
ART. 24- DIVIETI	
ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	
ART. 26- OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	
ART. 27- RIFIUTI	
TITOLO III CIMITERI COMUNALI	
ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 29 - INUMAZIONI – ESUMAZIONI	
ART. 30 - TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI	
ART. 31- CREMAZIONE	
ART. 32- ESPRESSIONE DI VOLONTA' DI CREMAZIONE	
ART. 33 - REGISTRO DELLE CREMAZIONI	
ART. 34 - DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI	24



ART. 35 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE RESTI OSSEI	25
ART. 36- DISPERSIONE DELLE CENERI	25
TITOLO IV CONCESSIONI	26
ART. 37 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE	26
ART. 38 - CONCESSIONARIO	
ART. 39 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI	27
ART. 40 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI MANUFATTI	28
ART. 41 - FORMAZIONE GRADUATORIE E RELATIVO AGGIORNAMENTO	28
ART. 42 - ABBINAMENTO RICHIESTE	
ART. 43 - SCELTA DEI LOCULI, DELLE CAPPELLE O DI ALTRI MANUFATTI	29
ART. 44 - DECADENZA DAL DIRITTO DI SCELTA	
ART. 45 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	
ART. 46 -INDIVIDUAZIONE LOTTI CIMITERIALI	31
ART. 47 - CONCESSIONE DI LOTTI	
ART. 48 - REALIZZAZIONE MANUFATTI	31
ART. 49– ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	32
ART. 50 – DIRITTO D'USO	
ART. 51 – REINTREGO IN POSSESSO PER PUBBLICA UTILITA'	32
ART. 52 - DEPOSITO CAUZIONALE	
ART. 53 - SCADENZA DELLE CONCESSIONI	32
ART. 54 - MANUTENZIONI PARTI COMUNI	
ART. 55 - DECADENZA	
ART. 56 - ONEROSITA' DEI SERVIZI	
ART. 57 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI	
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 58 – ORDINANZA DEL SINDACO	34
ART. 59 – SANZIONI	34
ART. 60 – TARIFFE	
ART. 61 – TRASPARENZA	
ART. 62– NORMA TRANSITORIA	
ART. 63 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	36
ART. 64 – ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE	
REGOLAMENTO	36



## TITOLO I OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

#### ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE

- 1. Il presente regolamento è approvato in attuazione delle vigenti normative disposizione, normative statali e regionali in materia funeraria e di polizia mortuaria, di seguito indicate:
  - a. dal regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";
  - b. dal DPR del 21 ottobre 1975 "Regolamento di polizia mortuaria";
  - c. dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/1990 n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria";
  - d. dalla legge n. 130 del 30/03/2011 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
  - e. dalla Legge regionale del 10/08/2012 n. 41 e ss.mm.ii. "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".
- 2. Le attività edilizie private all'interno delle aree cimiteriali sono disciplinate:
  - a. dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii;
  - b. dalle leggi Nazionali e regionali in materia antisismica, impiantistica e simili.

## ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 3. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, al D.P.R. n. 285/90 ed alla L.R. n. 41/2012, ha per oggetto la disciplina di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, della concessione di aree e manufatti, del trasporto funebre, della cremazione, dell'affidamento urne ed in genere delle attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme e dei cadaveri nella garanzia della tutela del rispetto per i defunti e della salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie.
- 4. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle norme del presente regolamento.

## ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE DI TERAMO

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali previsti dalle norme. Nell'esercizio delle suddette funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda U.S.L. per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie e dell'ARTA per quelle di tipo ambientale.
- 2. Le funzioni sopracitate si distinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
- 3. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione, tumulazione.



4. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.

## ART. 4 – DEFINIZIONI

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento deve intendersi per Ente il Comune di Teramo e per "Gestore" il soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali.
- 2. Richiamata la legge Regionale n. 41/2012 si intende per:
  - a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
  - b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
    - 1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
    - 2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
    - 3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
    - 4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
    - 5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
  - c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
  - d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
  - e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
  - f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
  - g) casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
  - h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
  - i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
  - j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
  - k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
  - cofano contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
  - m) cofano contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione:
  - n) colombario o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;



- o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione; esiti di fenomeni cadavericitrasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico preliminare al decesso;
- w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- aa) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- bb) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- cc) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- dd) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- ee) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- ff) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- gg) urna cineraria: contenitore di ceneri.
- 3. Si definisce inoltre sepoltura privata ciascun manufatto fra quelli di seguito elencati:
  - 7. cappella gentilizia;
  - 8. sepolcreto: manufatto ipogeo;
  - 9. sepolcreto in elevazione o sarcofago: manufatto realizzato fuori terra con capienza di almeno quattro feretri;



- 10. biloculo manufatto realizzato in loculari e avente capienza massima di 2 feretri;
- 11. loculo: manufatto realizzato in loculari e avente capienza massima di 1 feretro.
- 1. Per quanto stabilito nella medesima L.R. 41/2012 per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita da coniugi e da figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte altresì del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

# TITOLO II PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

## ART. 5 – SERVIZIO FUNEBRE

- 1. Le spese per il servizio funebre sono a carico:
  - a. dei richiedenti:
  - b. del comune/gestore qualora venga accertato dai servizi sociali dello stesso Comune lo stato di indigenza del defunto e dei propri congiunti.
- 2. L'attività funebre nell'ambito del territorio comunale può essere esercitata solo da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni così come previste dalle leggi e regolamenti vigenti.
- 3. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno o più congiunti, da persona convivente con il defunto o da imprese di onoranze funebri munita di regolare delega.
- 4. I funerali possono essere svolti ogni giorno dell'anno.
- 5. Il feretro può sostare in chiesa o nel tempio o altro luogo con finalità religiosa o in sala per le commemorazioni per la mera durata dell'ordinaria cerimonia.
- 6. Il gestore/ente può affidare il servizio funebre all'esterno.

## ART. 6-SEPOLTURA

1. L'Autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR 396 del 03/11/2000 sulla base dell'ordinamento dello stato civile dall'ufficiale dello stato civile su istanza presentata da parte di congiunti conviventi, tutore o aventi diritto secondo la normativa vigente.

#### ART. 7 – IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA

- 1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
- 2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.



#### ART. 8 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

- 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
- 2. In difetto i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle categorie precedenti, ovvero tutori. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente purché non si oppongano altri aventi titolo.
- 3. In presenza di congiunti aventi pari titolo chi esercita la funzione prevista dal comma 1 è tenuto a dichiarare di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi eventuali titolo
- 4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'Autorità giudiziaria.
- 5. Qualora sorga controversia fra più concessionari o aventi diritto in ordine all'utilizzo di un'area, di un manufatto ed in generale sull'uso delle sepolture, la stessa andrà risolta dai contendenti davanti all'Autorità Giudiziaria, lasciando il Comune completamente estraneo alla questione. Quest'ultimo si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere.

#### ART. 9 - TRASPORTI FUNEBRI

- 1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma, del cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque dall'uno all'altro di detti luoghi, come sancito all'art. 17 della L.R. 41/2012 commi 1), 2), 3), 4), 5), 6),7), e 8).
- 2. Il trasporto della salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale come incaricato di pubblico servizio del soggetto autorizzato all'esercizio delle attività funebre:
  - a) su richiesta dei familiari previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.;
  - b) su disposizione dell'autorità giudiziaria.
- 3. Il Soggetto autorizzato e/o l'addetto al trasporto consegna la salma al responsabile dei servizi cimiteriali, ovvero ad un suo delegato incaricato di riceverla.
- 4. Il trasporto della salma avviene in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, e secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 6 della L.R. n. 41/12.
- 5. Il servizio di trasporto funebre effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, è svolto con un adeguato numero di operatori funebri o necrofori, come sancito dal comma 3) dell'art. 35 della L.R. n. 41/2012, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e decoro. Nella nozione del trasporto funebre sono compresi il collocamento della bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del



feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

- 6. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. assolve a tutte le funzioni previste in materia dalla normativa vigente, in particolare deve:
- a. per il trasporto della salma : consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
- b. per il trasporto del cadavere è necessario:
  - consegnare il feretro, unitamente al permesso di seppellimento ed all'autorizzazione specifica al trasporto del cadavere, al Responsabile del servizio di custodia cimiteriale ovvero suo delegato incaricato del ricevimento;
  - aver proceduto all'esatto adempimento di cui alle procedure di chiusura e confezionamento dei feretri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. n. 41/2012;detto adempimento può configurarsi in un'autocertificazione a firma dell'esercente l'attività funebre.

7. Sono compresi e a cura dell'esercente l'attività funebre, gli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla compilazione dei moduli, domande, verso l'Ente/Gestore.

8.I trasporti che si svolgono interamente sul territorio del Comune di Teramo, devono essere effettuati tenendo conto degli orari di apertura e chiusura del cimitero di destinazione in modo tale da consentire l'effettuazione di tutte le operazioni di collocamento del feretro nella sepoltura con la dovuta attenzione e cura.

9. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## ART. 10 - TRASPORTI FUNEBRI TRA STATI

- 1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
- 2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1; tale passaporto e' rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.



- 3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove e' diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
- 4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

#### ART. 11 - RECUPERO E TRASPORTO SALME.

- 1. L'Ente/Gestore affida l'esecuzione del *Servizio* obbligatorio di prelievo e trasporto della salma, dal luogo del decesso al luogo di destinazione richiesto, di persone:
  - a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione solo in caso di indigenza e assenza di rete parentale;
  - b) decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico o in abitazioni private e comunque previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
  - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2. Nel Servizio non sono compresi gli eventuali servizi di onoranze funebri nonché il trasporto delle parti anatomiche, aborti fetali, ecc. adeguatamente predisposti.
- 3. Il Servizio dovrà:
  - a) essere effettuato garantendone il decoro;
  - b) essere dotato un'organizzazione idonea per un immediato ed efficiente svolgimento delle attività;
  - c) essere garantito con continuità, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tutti i giorni dell'anno, compresi il sabato e i festivi;
  - d) essere effettuato su richiesta delle Autorità pubbliche competenti e dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990;
  - e) intervenire sul luogo indicato dalle Autorità richiedenti entro un tempo massimo di 90 minuti dalla richiesta stessa da comunicarsi tempestivamente all'Ente /Gestore;
  - f) garantire l'impiego di personale e veicoli, mezzi, materiali ed attrezzature adeguati;
  - g) agire con le cautele necessarie e, comunque, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita della salma;



- h) utilizzare materiali a norma di legge;
- i) utilizzare auto funebri recanti, all'interno, un rivestimento di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
- j) depositare la salma nel luogo di osservazione chiusa in sacco di recupero monouso, senza altro contenitore;
- k) provvedere a disinfettare e sanificare accuratamente i veicoli dopo ciascun utilizzo, in ogni loro parte;
- mantenere tutte le dotazioni, in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica, nonché in ottimo stato di conservazione e pulizia;
- m) a garantire la regolare tenuta di un apposito registro che evidenzi le caratteristiche di idoneità dell'auto funebre che dovrà essere conservato diligentemente per essere esibito, se richiesto, agli organi di vigilanza (art. 20 D.P.R. n. 285/90);
- n) certificare a mezzo dell'autorità intervenuta il tipo di materiale utilizzato e dimostrare l'avvenuto smaltimento nel caso di materiale ligneo e/o non facilmente lavabile e disinfettabile.
- 4. E' facoltà dell'Ente gestore affidare il servizio obbligatorio in conformità alle disposizioni della vigente Legge Regionale.

## TITOLO III CIMITERI COMUNALI

#### **ART. 12-CIMITERI**

- 1. Nel territorio comunale sono istituiti i seguenti cimiteri:
- a) il cimitero urbano di Villa Pavone;
- b) il cimitero di Rocciano, Frondarola;
- c) il cimitero di Poggio Cono, Poggio S. Vittorino e Cerreto;
- d) il cimitero di S. Atto;
- e) il cimitero di Rapino;
- f) il cimitero di Villa Rupo;
- g) il cimitero di Valle S. Giovanni;
- h) il cimitero di Castagneto;
- i) il cimitero di Garrano;
- j) il cimitero di Putignano, Villa Gesso e Magnanella;
- k) il cimitero di Miano;



- il cimitero di San Nicolò a Tordino; il cimitero di Caprafico; 1)
- m)
- il cimitero di Forcella; n)



- o) il cimitero di Varano;
- p) il cimitero di Cavuccio.
- 2. La sepoltura avviene nel cimitero indicato da i familiari salvo le disposizioni contenuto nell'art. 8 del presente regolamento e previa verifica della disponibilità dei loculi di sepoltura e/o delle fosse di inumazione in altri luoghi.
- 3. Nel caso in cui non sia manifestata nessuna volontà specifica sulla destinazione del defunto, l'Ente/Gestore provvederà d'ufficio.

#### ART. 13 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

- 1. E' vietato il seppellimento di defunti in un luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 101 del DPR 285/90
- 2. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa, le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Teramo al momento della morte, la propria residenza;
- b) I cadaveri i resti mortali le ossa le ceneri di persone nate nel Comune di Teramo;
- c) i cadaveri i resti mortali le ossa le ceneri di persone di persone non nate nè morte nel territorio comunale di Teramo e residenti in altro Comune ma aventi diritto al seppellimento in un manufatto esistente in uno dei Cimiteri di cui all'art. 11 che precede;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune di Teramo.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nelle aree comuni . In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### ART. 14- SERVIZIO DI CUSTODIA

1. In tutti i cimiteri deve essere assicurato un servizio di custodia.



- 2. Il Responsabile del servizio di custodia svolge le seguenti funzioni:
- a) per ogni feretro ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile;
- b) presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione;
- c) iscrive sull'apposito registro, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10 settembre 1990, n. 285, (anche su supporto informatico) nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti ecc.. Tale registro deve essere compilato e conservato con diligenza e presentato ad ogni richiesta dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.
- d) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione, come previsto dall'art.29 comma 4)del presente regolamento;
- e) regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie;
- f) sorveglia che ogni intervento sui resti mortali o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- g) assicura l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
- h) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia l'osservanza da parte dei visitatori delle norme e dei divieti stabiliti dalla normativa nazionale e dal presente regolamento; vigila e accerta che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati siano debitamente autorizzati;
- i) controlla e segnala agli uffici preposti che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari; dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfezione; è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per il rispetto del presente regolamento.
- 3. In caso di assenza il Responsabile del Servizio di custodia delega le funzioni ad altro soggetto idoneo.

#### ART. 15 - REPARTI SPECIALI

- 1. Nell'interno dei cimiteri è facoltà prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere e/o atei.
- 2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
- 3. Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante tumulazione o cremazione.
- 4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.



#### ART. 16-TIPI DI SEPOLTURA

- 1. All'interno dei cimiteri sono consentite le seguenti tipologie di sepoltura:
- a) inumazione in campo comune per defunti per un periodo di almeno 10 anni;
- b) inumazione in campi indecomposti (salme non mineralizzate) per un periodo di almeno cinque anni;
- c) inumazione di defunti nel campo degli angeli per un periodo di almeno 10 anni;
- d) inumazione in campo feti;
- e) inumazione in campo di parti anatomiche;
- f) inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni (Cimitero di San Nicolò a Tordino);
- g) tumulazione in loculo;
- h) tumulazione in sepolereto ipogeo o sepolereto in elevazione o all'interno di cappelle gentilizie isolate e/o unite:
- i) conferimento in ossario o cinerario comune;
- j) interramento di urne cinerarie certificate biodegradabili.

#### ART. 17-OBITORI

- 1. Gli obitori sono luoghi dove mantenere in osservazione e custodire una salma in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa di riconoscimento o in abitazioni antigieniche.
- 2. Gli obitori possono essere ubicati nell'ambito dei cimiteri, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 3. Il soggetto responsabile dell'obitorio
- 1. presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda



che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;

2. sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

## ART. 18-CAMPI D'INUMAZIONE

1. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto viene disposto dall'art. 68 all'art. 75 del DPR 285/90.

#### ART. 19- CASE FUNERARIE

- 1. Le case funerarie sono luoghi dove assicurare, su richiesta dei familiari, le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi e di tanatocosmesi, la custodia e l'esposizione del cadavere.
- 2. Le strutture sono gestite da soggetti privati su specifica autorizzazione comunale, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria per il funzionamento delle stesse.
- 3. Nelle strutture in parola, collocate in apposite aree del territorio comunale individuate dagli strumenti urbanistici, possono svolgersi esclusivamente le attività previste nel presente articolo e nella L.R. 41/2012 e D.G.R 310/2018 per quanto riguarda le distanze minime.

## ART. 20 - STRUTTURE DEL COMMIATO

- 1. Le strutture per il commiato sono destinate, su richiesta dei familiari del defunto alla custodia ed esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
- 2. In dette strutture possono essere esercitate anche le attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
- 3. Le strutture possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati nelle aree del territorio comunale appositamente individuate dagli strumenti urbanistici e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta; nelle medesime possono svolgersi esclusivamente le attività previste nel presente articolo e nell'art. 36 della L.R. 41/2012 e nello specifico:
- osservazione del cadavere;
- trattamento conservativo;



- trattamenti di tanatocosmesi;
- custodia ed esposizione del cadavere;
- attività proprie delle strutture per il commiato.
- 1. Il funzionamento delle strutture del commiato è subordinato all'autorizzazione comunale previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria per il loro funzionamento.

#### ART. 21 - OSSARIO COMUNE

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta delle ossa, completamente mineralizzate, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

#### **ART. 22- CINERARIO COMUNE**

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta indistinta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

### ART. 23- DISCIPLINA DI INGRESSO

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dall'Ente/Gestore. Ogni variazione di orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo del cimitero.
- 2. In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia.
- 3. L'ingresso al cimitero è consentito a piedi o a mezzi autorizzati.
- 4. Salvo speciali permessi la circolazione veicolare è consentita, oltre che per le operazione di trasporto delle salme:
- a) al Gestore per tutte le attività legate allo svolgimento dei servizi;
- b) alle ditte autorizzate alle manutenzioni per le attività di carico e scarico;



- c) ai veicoli muniti di contrassegno invalidi solo nelle giornate stabilite in accordo tra il Gestore e l'Ente.
- 5. All'interno dei cimiteri vige il Codice della Strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare a passo d'uomo e ad una velocità non superiore ai 10 Km/h.
- 6. E' vietata la sosta dei veicoli sui marciapiedi, nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi.
- 7. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni metereologiche o per motivi contingibili e urgenti.
- 8. Eventuali violazioni saranno sanzionate a norma del codice della Strada.

#### ART. 24- DIVIETI

- 1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
- a) effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro della concessione;
- b) fumare;
- c) tenere contegno chiassoso;
- d) cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate;
- e) sfregiare e/o danneggiare muri, monumenti lapidi e tutto ciò che si trovi all'interno del cimitero;
- f) rimuovere dalle tombe altrui fiore, piante, ornamenti e lapidi;
- g) gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- h) calpestare e/o danneggiare aiuole, tappeti erbosi e alberi;
- i) calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni;
- j) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
- k) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;



- l) fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione;
- m) accedere in stato di ubriachezza o di esaltazione o comunque con atteggiamenti o abbigliamento che non siano rispettosi dei luoghi;
- n) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- o) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo che non sia intervenuta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- p) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- q) introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso; tale divieto non si applica ai mezzi comunali o del Gestore;
- r) a chiunque acceda al cimitero di effettuare qualsiasi azione volta a avvantaggiarsi e/o proporsi per lavori servizi etc;
- 2. Le imprese che effettuano interventi per conto di privati dovranno compilare apposito modulo ove indicare i lavori da eseguire, il committente e la sepoltura o manufatto oggetto di intervento.
- 3. I divieti di cui alle lettere c), d), m), o) si estendono anche al piazzale, all'ingresso ed alle adiacenze dei cimiteri, riferibili alla zona di rispetto
- 4. E' vietato deporre sul pavimento delle cripte delle gallerie e dei marciapiedi dei loculari oggetti o materiali che possano costituire ostacolo o pericolo per i passanti ed in particolare: cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale e simili. Il personale di vigilanza del Gestore/Ente provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.
- 5. E' vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.
- 6. All'interno dei cimiteri è vietato a chiunque vendere fiori, lumi, ceri ed ogni altra cosa;
- 7. Eventi, manifestazioni, cerimonie devono essere preventivamente autorizzati. Fatto salvo il diritto di informazione qualunque ripresa da parte degli organi di stampa deve essere preventivamente autorizzata.



- 8. E' consentito l'ingresso a cani, gatti e piccoli animali d'affezione. Gli animali devono essere portati al guinzaglio e quelli di media e grossa taglia devono essere muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo agli altri visitatori e non sporcare i luoghi visitati.
- 9. E' vietato utilizzare l'acqua corrente per usi diversi dalla detersione delle lapidi e dell'annaffiatura di piante e fiori.
- 10. Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

#### ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.

- 1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a mantenere visibile un proprio cartellino identificativo.
- 3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;



- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
  - 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare e/o contrattuale.

## ART. 26- OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1. Sui sepolcreti è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso e piantare sul retro della sepoltura essenze nane fiori e piccoli arbusti purché non assumano proporzioni eccessive. Gli stessi dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba senza invadere o creare pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e senza arrecare danno alle strutture cimiteriali.
- 2. Negli ossari e nei cinerari è consentito adornare il loculo con fiori recisi. In tali reparti è severamente proibito l'uso di oggetti a fiamma libera.
- 3. Il personale addetto potrà rimuovere e smaltire senza necessita di comunicazione o avviso preventivo alcuno:
- a) gli oggetti e i vasi che occupano spazi comuni;
- b) le composizioni floreali o le piante appassite;
- c) oggetti o qualsiasi altra cosa che rechi disagio, offesa, intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e non siano consoni al carattere del luogo.

#### ART. 27- RIFIUTI

- 1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati secondo quanto stabilito all'art. 46 del "Regolamento di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani assimilati del Comune di Teramo".
- 2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, ed in particolare rientrano tra questi le parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:



- 1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- 6. inerti e mattoni cemento dalla rottura del setto di chiusura dei loculi.
- 3. Il materiale derivante dalla rottura del setto di chiusura dei loculi deve essere raccolto con sacchi bianchi e il concessionario del servizio cimiteriale deve provvedere al loro trasporto presso idoneo impianto di trattamento.
- 4. Il Gestore deve provvedere, a fornire l'Ente o il concessionario del servizio cimiteriale di appositi imballaggi a perdere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti prodotti all'interno dell'area cimiteriale e prevedere l'identificazione degli stessi con la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

## TITOLO III CIMITERI COMUNALI

#### ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere precedute dall'assolvimento, da parte del soggetto richiedente, dei relativi adempimenti amministrativi di seguito elencati. Tali attività devono essere svolte presso gli Uffici Cimiteriali e la loro corretta esecuzione costituisce condizione necessaria per l'effettuazione delle operazioni per cui sono richieste.
- 2. L'assegnazione di loculi, aree etc avviene in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste, nel rispetto del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
- 3. Gli uffici cimiteriali, al buon esito delle procedure amministrative, comunicano al Gestore le operazioni da svolgere. Lo stesso sulla base di arrivo delle richieste, fissa il cronoprogramma delle operazioni da svolgere, se richiesto, ne da comunicazione agli interessati. Inoltre organizza uomini e mezzi per il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali.

## ART. 29 - INUMAZIONI – ESUMAZIONI

1. L'inumazione consiste nella sepoltura del feretro nella nuda terra. Ogni feretro è inumato in fossa distinta e ogni cadavere deve essere chiuso in apposita cassa; soltanto la madre ed il neonato, morti al momento del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.



- 2. Nei cimiteri sono individuati campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà fisiche e meccaniche e per il livello della falda freatica.
- 3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 4. Ogni fossa deve essere dotata a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregativa degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 5. Nel cimitero urbano e nei cimiteri frazionali la durata della inumazione è di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento tranne nel caso di salme non mineralizzate per cui la durata è di almeno 5 anni.
- 6. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione, di norma, dei mesi di luglio e agosto e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
- 7. Spetta all'incaricato del Responsabile del servizio di custodia stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
- 8. Ove occorra procedere alla reinumazione il predetto Responsabile stabilirà, in base alle condizioni dei resti mortali, la durata dell'ulteriore periodo, fermo restando l'obbligo di effettuare un trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile.
- 9. Le ossa e i resti mortali che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di collocazione in altra sepoltura o di cremazione.
- 10. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.
- 11. Le esumazioni straordinarie, da compiersi preferibilmente alla presenza del personale del competente Servizio ASL, si possono effettuare solo nel periodo ricompreso tra ottobre ed aprile. salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.
- 12. Prima di procedere alle relative operazioni occorre richiedere alla ASL se il decesso è avvenuto a seguito di malattie infettive o diffusive ricomprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità; in tal caso infatti l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due



anni dalla morte e che il Responsabile del competente servizio della ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

- 13. Le modalità di cui al comma che precede possono essere derogate per le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria fermo restando le cautele indicate dalla ASL in relazione alle specifiche situazioni.
- 14. Le esumazioni sono eseguite in modo tale da impedire l'accesso ai luoghi in cui si sta procedendo alle operazioni, alle quali possono assistere i familiari dei defunti.

#### ART. 30 - TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI

- 1. La tumulazione consiste nella sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie loculi, cripte, edicole ecc. costruite dai concessionari di aree o dal Comune in cui sono conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
- 2. Nei loculi, anche assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, è permessa la collocazione, in relazione alla capienza, di uno o più contenitori di ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione di inumazioni ed estumulazioni o di ceneri derivanti dalla cremazione.
- 3. Le estumulazioni di feretri possono avvenire alla scadenza della concessione, o prima su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.
- 4. Alle operazioni di estumulazione ordinaria sovrintende il Responsabile del servizio di custodia che, qualora accerti l'incompleta mineralizzazione del cadavere, dispone l'inumazione per non meno di cinque anni.
- 5. Con riferimento alle estumulazioni straordinarie per volontà privata l'Ente/Gestore su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare operazioni di estumulazione delle salme per effettuare:
- a) traslazione in altra sepoltura a concessione per ravvicinamento (sopra, sotto, a lato) di salme di coniugi, conviventi, o parenti entro il 2° grado;
- b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte del coniuge o parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;
- c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;
- d) trasporto in cimitero di altro Comune;
- e) cremazione della salma dissepolta.



6. Nei casi previsti al punto a) e b) la nuova concessione sarà rilasciata per il tempo necessario a completare il periodo di concessione del loculo precedentemente assegnato.

#### ART. 31- CREMAZIONE

- 1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere tramite un procedimento termico in ceneri previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta del coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-75-76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, al nulla osta della stessa Autorità recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 3. l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei congiunti, come disposto all'art. 29 dalla L.R. 41 del 2012.

## ART. 32- ESPRESSIONE DI VOLONTA' DI CREMAZIONE

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

#### ART. 33 - REGISTRO DELLE CREMAZIONI

- 1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito il registro delle cremazioni in cui sono annotate:
  - a) i dati anagrafici del defunto;
  - b) le modalità con cui il defunto ha manifestato la volontà di essere cremato o in alternativa le modalità utilizzate al medesimo fine dai familiari;
  - c) le modalità con cui il defunto ha manifestato la volontà che si proceda alla dispersione delle sue ceneri con indicazione del luogo ove effettuarla o in alternativa del soggetto affidatario;
  - d) la destinazione finale dell'urna e sue eventuali variazioni;
  - e) i dati anagrafici e la residenza dell'eventuale affidatario dell'urna;



f) nome e cognome dell'Ufficiale di Stato Civile che ha eseguito gli adempimenti di ciascun procedimento.

#### ART. 34 - DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

- 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa sulla quale deve essere apposta una targhetta riportante i dati identificativi del defunto ( nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte).
- 2. Le urne possono essere collocate, a richiesta degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nel cimitero in apposito colombario o interrate negli spazi all'uopo destinati per la durata di 60 anni. E' altresì ammessa, la collocazione delle urne all'interno di loculi assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in celletta ossario nei limiti della rispettiva capienza, previo pagamento delle spese connesse alle attività necessarie. Finito il periodo previsto pari a 60 anni, le ceneri vengono affidate alla famiglia, qualora vi fosse richiesta o disperse in campo comune.
- 3. Le urne possono altresì essere affidate al soggetto individuato dal defunto o in mancanza ai suoi familiari, ricompresi tra quelli indicati agli artt. 74 75 -76 e 77 del c.c., o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta alla quale il defunto si era iscritto.
- 4. Per procedere alla consegna delle urne l'affidatario deve presentare apposita istanza con la quale dichiara:
- a) i suoi dati anagrafici e la residenza;
- b) il luogo di conservazione dell'urna;
- c) l'assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla custodia delle ceneri e l'impegno a conservarla in maniera da evitarne la profanazione e l'accettazione degli eventuali controlli dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'impegno a collocarla in un ambiente asciutto idoneo a garantire nel tempo la non contaminazione con liquidi e fonti di calore;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri;
- f) l'impegno a non affidare l'urna neppure temporaneamente ad altre persone, salvo apposita autorizzazione comunale e che qualora venissero a cessare le condizioni di affidamento l'urna verrà per il tramite del Comune depositata all'interno di un cimitero secondo le modalità e tariffe vigenti;
- g) l'impegno ad informare l'Amministrazione Comunale, entro 30 gg., della variazione del luogo di conservazioni delle ceneri;
- h) di essere a conoscenza che nell'ipotesi in cui l'urna venga trasferita in altro Comune dovrà munirsi dell'apposita autorizzazione ex art. 24 DPR 285/90.



- 1. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in triplice originale di cui uno da rilasciare all'affidatario, uno da conservare agli atti dello Stato Civile, ed il terzo da consegnare al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Della consegna dovrà essere informato il Comune di decesso se diverso da quello di Teramo. Il Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione concede, altresì, autorizzazione all'affidamento familiare o al soggetto richiedente.
- 2. Il Sindaco con proprio provvedimento determinerà gli adempimenti che devono essere rispettati in caso di rinvenimento di urna cineraria.

#### ART. 35 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE RESTI OSSEI

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque purché in possesso di apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, con l'obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

#### ART. 36- DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto attraverso la disposizione testamentaria, o altra forma scritta purché olografata.
- 2. In mancanza di quanto sopra la richiesta di dispersione viene stabilita secondo la normativa vigente.
- 3. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso e in caso di richiesta di dispersione nel territorio di altro Comune previa acquisizione del nulla osta del Comune stesso, è consentita:
- 1. in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- 2. in natura;
- 3. in aree private.
- 4. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri avviene sempre e comunque previo interramento delle stesse.
- 5. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
  - 1. in montagna a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - 2. nei laghi ad oltre cento metri dalla riva e comunque nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
  - 3. nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;



- 4. in mare nei tratti liberi da manufatti e da natanti
- 5. in aree naturali a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
- 6. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari cui è fatto divieto di percepire compensi o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- 7. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
  - a) l'indicazione del luogo ove le ceneri saranno disperse;
  - b) l'indicazione del richiedente avente titolo in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, tra quelle contemplate all'art. 33 comma 7 della Legge Regionale n. 41/2012;
    - c) l'indicazione della persona ad eseguire la dispersione;
    - d) per le dispersioni in aree private, il consenso scritto dei proprietari;
    - e) il nulla osta del Comune ove avviene la dispersione, se diverso dal Comune di Teramo.

## TITOLO IV CONCESSIONI

#### ART. 37 – CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE

- 1. Il diritto d'uso delle sepolture consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune. In particolare, il provvedimento di concessione e il relativo contratto devono indicare:
- 1. il bene oggetto di concessione;
- 2. la durata;
- 3. le generalità del concessionario;
- 4. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- 5. l'indicazione degli estremi della quietanza comprovante la corresponsione della tariffa prevista;
- 6. gli obblighi ed oneri assunti dal concessionario.
- 2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos". Ogni disposizione contraria è nulla di diritto.



3. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza per inadempienza da parte del concessionario, nelle forme e modalità contemplate nel presente Regolamento.

#### **ART. 38 - CONCESSIONARIO**

- 1. Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto la concessione di un'area o di un manufatto.
- 2. Il concessionario è tenuto a mantenere il proprio loculo nonché l'area concessa in buono stato di manutenzione, deve garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza dello stesso.
- 3. I titolari di concessioni di nicchie funebri e di loculi devono predisporre idonea chiusura degli stessi mediante adeguato materiale che non permetta lo stazionamento di volatili, al fine di garantire il decoro delle aree prospicienti.
- 4. Nelle sepolture individuali o di famiglia l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario nei limiti indicati nell'atto concessorio che dovrà essere esibito a supporto della richiesta di utilizzo. In mancanza di precise indicazioni si seguirà il disposto di cui all'art.93 del D.P.R.285/90.
- 5. La concessione disposta in favore di Enti o Istituzioni dovrà indicare i criteri per l'individuazione degli aventi diritto alla sepoltura. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e 105 del D.P.R.285/90.

## ART. 39 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI

- 1. La concessione di loculi cimiteriali può essere richiesta, oltre che per accogliere salme necessitanti di prima tumulazione, esclusivamente da persone che hanno già compiuto il 70° anno di età.
- 2. Uniche deroghe sono possibili nelle seguenti circostanze:
  - a) per il coniuge superstite con almeno 65 anni di età;
  - b) per i genitori in caso di pre-decesso di figlio/a;
  - 3. Nei casi di cui alla lettere a) e b) le deroghe saranno disposte solo qualora vi siano disponibili loculi contigui o nelle immediate vicinanze di quello occupato dalla salma del congiunto.

## ART. 40 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI MANUFATTI

1. La durata della concessione dei loculi, è di 30 anni rinnovabile per massimo altri 10 anni, mentre quella delle cappelle e delle cellette ossario è pari a 99 anni. Il termine decorre dalla data di stipula del contratto.



- 2. Su richiesta dell'interessato, la data di scadenza della concessione dei loculi è posticipata per un periodo pari al tempo intercorso dalla data di decorrenza a quella di decesso, fermo restando il pagamento dell'ulteriore quota della tariffa vigente al momento.
- 3. La durata delle concessioni e dei rinnovi dei loculi, disposti per periodi inferiori a quelli sopra indicati, purché ancora in essere, su richiesta dei familiari, può essere prorogata per il numero di anni occorrente al raggiungimento del periodo di validità fissato al 1° comma.
- 4. Il pagamento della relativa tariffa verrà effettuato prima della formalizzazione del contratto che dovrà intervenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione, termine prorogabile una sola volta, per eguale periodo, in via del tutto eccezionale e previa adeguata giustificazione.

## ART. 41 - FORMAZIONE GRADUATORIE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

- a) Non si possono concedere loculi o altri manufatti cimiteriali a coloro che siano già titolari di analoghe concessioni in altri cimiteri ubicati nell'ambito del territorio comunale, salvo che non siano stati occupati tutti i posti salma inerenti la concessione già rilasciata.
- b) Nella domanda è necessario indicare per quale cimitero tra quelli presenti nel territorio comunale viene richiesta l'assegnazione, nonché il numero delle sepolture richieste. Vengono stilate singole graduatorie per ognuno dei 16 cimiteri presenti nel Comune di Teramo secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
- c) Le istanze inoltrate dai soggetti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 39 sono soddisfatte in deroga alla relativa graduatoria.
- d) La concessione verrà assentita secondo il seguente ordine:
- a) per i defunti, in base alla data del decesso: avranno la precedenza quelli di più antica data;
- b) per i viventi, di età superiore ai 70 anni, in ordine cronologico delle rispettive graduatorie; in caso di parità di graduatoria si terrà conto dell'età del più anziano.

L'assegnazione dei loculi, con i criteri di cui sopra, allorquando la disponibilità degli stessi scenderà al di sotto della quota del 50%, verrà sospesa per le persone viventi, e verrà assentita solo per i defunti e rispettivi coniugi; sarà assentita solo per i defunti allorquando la disponibilità degli stessi scenderà al di sotto della quota del 25%

La scelta del loculo avverrà per tutti i i padiglioni del cimitero nel seguente modo:



- 1. SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE : l'assegnazione della sepoltura deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro in cui saranno suddivisi i campi e successivamente fila per fila.
- 2. LOCULI INDIVIDUALI IN CONCESSIONE: l'assegnazione della sepoltura avviene per ogni padiglione secondo l'ordine di presentazione delle richieste nelle quali il richiedente può indicare la propria preferenza
- 3. CELLETTE OSSARIO IN CONCESSIONE: l'assegnazione della sepoltura avviene per ogni padiglione delle celle ossario secondo l'ordine di presentazione delle richieste e, quindi, a preferenza del richiedente.
- 4. NICCHIE CINERARIE IN CONCESSIONE: l'assegnazione della sepoltura avviene per ogni padiglione delle nicchie cinerarie secondo l'ordine di presentazione delle richieste e, quindi, a preferenza del richiedente.
- 5. CAPPELLE DI FAMIGLIA: la concessione di cappelle di famiglia, nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità mediante avviso nel quale saranno specificate le modalità e i criteri di assegnazione. In particolare, avranno diritto alla partecipazione all'avviso per l'assegnazione di cappelle di famiglia le categorie previste di cui all'art. 47 del presente regolamento.

#### **ART. 42 - ABBINAMENTO RICHIESTE**

1. Qualora due coniugi inoltrino in periodi diversi, singola richiesta di loculo, in sede di concessione, su segnalazione degli istanti, verrà disposto l'abbinamento con riferimento alla domanda cronologicamente più remota.

#### ART. 43 - SCELTA DEI LOCULI, DELLE CAPPELLE O DI ALTRI MANUFATTI

1. Con lettera raccomandata A.R., gli aspiranti concessionari verranno convocati per effettuare la scelta dei loculi, delle cappelle o di altro manufatto. Della scelta effettuata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, verrà redatto apposito verbale in duplice esemplare di cui uno da consegnarsi al concessionario.

#### ART. 44 - DECADENZA DAL DIRITTO DI SCELTA

1. La scelta del/i loculo/i, della cappella ecc... deve essere effettuata dall'aspirante concessionario o da persona munita di apposita delega .



- 2. In caso di mancata presentazione, salvo per giustificati motivi, nel giorno prestabilito, è precluso, all'aspirante concessionario, il diritto ad ottenere la concessione e verrà d'ufficio richiamato per la successiva tornata con collocazione in coda all'elenco dei convocati.
- 3. In caso di presentazione oltre l'ora stabilita, l'aspirante concessionario slitterà d'ufficio in coda all'elenco dei convocati del giorno.

#### ART. 45 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- 1. E' fatto divieto al concessionario di cedere il diritto d'uso alla sepoltura anche se a titolo gratuito.
- 2. Il soggetto, che rinuncia alla concessione di un loculo, colombario, celletta ossario, prima della naturale scadenza, sia per il mancato utilizzo che per la traslazione/cremazione del feretro, deve restituirlo al Comune/gestore che una volta rientratone in possesso ne disporrà l'assegnazione nel rispetto delle relative graduatorie e provvederà a liquidare, in favore del rinunciatario, un importo pari alla differenza tra quanto pagato al momento della concessione e quello corrispondente al tempo di effettiva detenzione del manufatto.
- 3. Il soggetto che rinuncia alla concessione di area libera, deve restituirla al Comune/gestore che una volta rientratone in possesso, ne disporrà l'assegnazione nel rispetto delle relative graduatorie e provvederà a liquidare, in favore del rinunciatario, un importo pari alla differenza tra quanto pagato al momento della concessione e quello corrispondente al tempo di effettiva detenzione dell'area.
- 4. Il soggetto che rinuncia alla concessione di un'area sulla quale abbia realizzato, parzialmente o totalmente la costruzione prevista, deve restituirla, libera da salme, ceneri o resti al Comune/gestore che, una volta rientratone in possesso, ne disporrà l'assegnazione seguendo un procedimento di evidenza pubblica.
- 5. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto si intende il concessionario o la persona fisica che per successione leggittima o testamentaria è titolare della quota di concessione.
- 6. Il Comune/gestore provvederà a liquidare, in favore del rinunciatario della concessione sulla quale egli stesso abbia realizzato un manufatto, contestualmente alla riassegnazione, un importo pari alla differenza tra quanto pagato al momento della concessione e quello corrispondente al tempo di effettiva detenzione, maggiorato di un importo pari al 60% delle spese sostenute per la realizzazione, debitamente documentate, se la rinuncia interviene entro i primi 10 anni di concessione. Oltre detto termine il valore del manufatto verrà stimato dall' Ufficio Tecnico del concedente, fermo restando la quantificazione della maggiorazione come sopra indicata.



#### ART. 46 -INDIVIDUAZIONE LOTTI CIMITERIALI

1. I lotti cimiteriali che possono essere concessi ai privati cittadini, riguardano esclusivamente quelli che dal P.R.C. risultano destinati all'edificazione di Edicole Funerarie, Cappelle Gentilizie e Cripte.

## ART. 47 - CONCESSIONE DI LOTTI

- 1. La concessione di aree viene rilasciata a privati e ad enti, per la costruzione a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
- 2. La concessione di detti lotti avverrà nel rispetto della relativa graduatoria nella quale le richieste saranno inserite in ordine cronologico per ogni singolo cimitero e in relazione alla tipologia della richiesta. La durata della concessione è stabilita in 99 anni decorrenti dal giorno della stipula del contratto.
- 3. Ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un'area l'Ente/Gestore ne da comunicazione al primo in graduatoria. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che il ricevente abbia espresso alcuna intenzione, l'ente/Gestore invia medesima comunicazione secondo l'ordine di graduatoria sino a quando non riceverà una comunicazione di interesse da parte del ricevente. L'area verrà definitivamente assegnata all'atto di pagamento del prezzo di concessione.
- 4. L'Amministrazione, con atto di Giunta Comunale, può derogare da quanto descritto ed assegnare aree per la realizzazione di cappelle nel caso di richieste di sepolture per la sistemazione di salme di figli giovani (fino al 30° anno).
- 5. Il Comune ha la facoltà di concedere giusta sepoltura alle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti Corporazioni Fondazioni Comunità Istituti Associazioni o simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città: tale assegnazione avverrà con atto di Giunta.
- 6. Il pagamento della relativa tariffa verrà effettuato prima della formalizzazione del contratto che dovrà intervenire entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione, termine prorogabile una sola volta, per eguale periodo, in via del tutto eccezionale e previa adeguata giustificazione.

#### ART. 48 - REALIZZAZIONE MANUFATTI

- 1. I manufatti, da realizzarsi a perfetta regola d'arte, devono essere eseguiti secondo i progetti preventivamente assentiti dai competenti Servizi tecnici comunali sulla base delle norme vigenti in materia.
- 2. I concessionari, entro i 24 mesi successivi alla formalizzazione del contratto di concessione del lotto, devono ultimare i lavori. Tale termine potrà essere prorogato, una sola volta, per ulteriori 6 mesi,



trascorsi infruttuosamente i quali l'Amministrazione Comunale dichiarerà la decadenza della concessione.

#### ART. 49- ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale ai sensi dell'art. 952 del codice civile non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 9586 del codice civile con la revoca della concessione.

#### ART. 50 – DIRITTO D'USO

- 1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il 3° grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Su richiesta dei concessionari si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo non superiore a 5 anni.
- 2. Negli spazi di sepolture concesse a Enti corporazioni e istituti si possono tumulare solo salme ad esse iscritte o di essi facenti parte.

#### ART. 51 – REINTREGO IN POSSESSO PER PUBBLICA UTILITA'

- 1. È facoltà del comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento modificazione topografica del cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell'opera e il trasporto delle salme e/o resti mortali.

#### ART. 52 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esecuzione dei lavori, il concessionario di un lotto è tenuto a versare, prima della stipula del contratto di concessione, un deposito cauzionale infruttifero, in misura pari al 10% del corrispettivo di concessione, da rimborsarsi, se del caso, ad ultimazione delle opere.

#### ART. 53 - SCADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il servizio cimiteriale segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture, anche attraverso pubbliche affissioni.

## ART. 54 - MANUTENZIONI PARTI COMUNI

1. I concessionari hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei monumenti e delle iscrizioni, degli arredi.



- 2. Sui manufatti realizzati a cura e spese del concessionario ( cappelle gentilizie, edicole funerarie e loculi privati, cripte ) il medesimo dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria sopportandone i relativi oneri.
- 3. I concessionari sono tenuti a pagare le spese relative alla gestione degli spazi comuni.
- 4. I concessionari delle "cappelle porticate" hanno l'obbligo di pagare il canone per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni con cadenza quinquennale secondo le tariffe vigenti al momento, mentre per i concessionari dei loculi le spese inerenti la manutenzione ordinaria straordinaria delle parti comuni sono ricomprese nella relativa tariffa, da pagarsi in unica soluzione.
- 5. In ogni caso l'Amministrazione Comunale/Gestore accertato il cattivo stato della sepoltura e/o del manufatto per mancata o deficiente manutenzione, prescriverà al concessionario l' esecuzione dei lavori ritenuti necessari, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi, prorogabile di altri sei qualora ricorrano giustificati motivi.
- 6. In caso di mancata esecuzione, saranno rimossi d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e/o pericolose, se necessaria, la dichiarazione della decadenza.

## ART. 55 - DECADENZA

La decadenza della concessione verrà dichiarata, nei seguenti casi:

- 1. qualora venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- 2. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- 3. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione prevista dall'art 54.
- 4. quando, dopo la scadenza della concessione non si provveda, entro i 12 mesi successivi, a pagare la tariffa relativa al rinnovo;
- 5. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
- 6. quando si verifichi il mancato rispetto dei termini assegnati per la realizzazione dei manufatti di cui al precedente art. 48.

In tale ipotesi il provvedimento di decadenza comporterà:

- la restituzione della tariffa di concessione;
- il definitivo incameramento della cauzione;
- l'acquisizione gratuita al patrimonio Comunale della parte di opere eventualmente già eseguite.
- 2. Ogni qualvolta venga dichiarata la decadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, si procederà d'Ufficio



all'esumazione o estumulazione con sistemazione nel campo comune d'inumazione ovvero nell'ossario o cinerario comune.

#### ART. 56 - ONEROSITA' DEI SERVIZI

- 1. Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.
- 2. Il Comune, su disposizione del Dirigente dei Servizi Sociali, accompagnata da motivata relazione, può farsi carico di servizi e o forniture gratuiti in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia di appartenenza.
- 3. I servizi e le forniture gratuiti consistono:
  - a) nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - b) nella fornitura di cassa mortuaria;
  - c) nel trasporto verso uno dei cimiteri comunali;
  - d) nell'inumazione in campo comune, con apposizione di un cippo riportante le generalità del defunto e la data di morte;
  - e) nell'esumazione;
  - f) nella deposizione delle ossa (resti mortali) in ossario comune.

## ART. 57 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, potrà disporre, all'interno del cimitero l'assegnazione gratuita di posti destinati alla sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 58 – ORDINANZA DEL SINDACO

1. È fatto salvo nei casi contingibili e urgenti, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dal D.Lgs. 267/2000 in materia di sanità e igiene.

#### ART. 59 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii..



- 2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 a € 500,00.
- 3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
- 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### ART. 60 – TARIFFE

1. Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di Consiglio Comunale comprese eventuali agevolazioni.

#### ART. 61 – TRASPARENZA

- 1. Sul Sito istituzionale del Comune e dell'eventuale soggetto gestore vengono pubblicate, in apposita Sezione, le informazioni inerenti:
- a) la tipologia ed il numero dei manufatti disponibili;
- b) gli Enti e le Istituzioni titolari di concessioni, con l'indicazione del numero, della scadenza e della tipologia delle medesime concessioni;
- c) le graduatorie degli aspiranti concessionari, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.



#### ART. 62- NORMA TRANSITORIA

- 1. In considerazione della perdurante carenza di loculi registrata nel corso degli anni, soprattutto nei cimiteri frazionali, si sono verificati casi di sistemazione dei feretri in loculi o altri manufatti temporaneamente messi a disposizione dal concessionario legato al defunto da vincoli di parentela o amicizia.
- 2. Al fine di consentire la più celere regolarizzazione di siffatte situazioni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati potranno presentare richiesta per conseguire l' assegnazione, in via prioritaria, rispetto ai criteri di formazione delle graduatorie di cui all'art. 39 che precede.
- 3. L'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione, resa, nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà del concessionario e del coniuge del defunto, o del parente più prossimo individuato ex artt. da 74 a 77 del C.C., che attesti che l'utilizzo del loculo è stato assentito a titolo completamento gratuito.

#### ART. 63 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento riguardanti le sepolture si applicano anche alle future vicende relative alle concessioni ed ai rapporti ancorché costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

## ART. 64 – ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento rappresenta la normativa locale di riferimento in materia di servizi cimiteriali e polizia mortuaria. È pertanto da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente regolamento.